

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AST ANCONA IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE ASUR MARCHE

Oggetto: **Accordi contrattuali per prestazioni riabilitative anno 2022, tra AST di Ancona Gestione Liquidatoria Asur Marche e le strutture private accreditate della ex Area Vasta n. 1 – applicazione D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore della UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e del Direttore della UOC Supporto all'Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto e per l'effetto recepire le statuizioni della DGRM n. 4/01/2024 ad oggetto: " *Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023*";
3. Di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali tra l'AST Ancona, Gestione Liquidatoria Asur Marche e le Strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 con sede sul territorio dell'ex Asur-AV1, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera ed ambulatoriale, per l'anno 2022, redatti secondo gli schemi allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale (Allegati dal n. 1 al n. 4);
4. Di delegare il Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate, Dott.ssa Anna Maria Lisi, alla sottoscrizione degli allegati accordi contrattuali di cui



sopra;

5. Di definire per l'anno 2022, per ciascuna struttura, ai sensi della D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024, i budget complessivi insuperabili per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, pari agli importi economici complessivi delle fatture iscritte nel Bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell'Asur, al netto delle note di credito emesse, come di seguito indicato:

All. n.	Struttura Privata Accreditata	Distretto - Sede	Tipologia di prestazioni	Budget di spesa Anno 2022 €
1	Kos Care S.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano)	Urbino Macerata Feltria	Riabilitazione Extra-ospedaliera	1.535.690,82
			Rimborsi forfetari	70.371,84
			Riabilitazione Ambulatoriale	337.441,40
2	Kos Care S.r.l. – Santo Stefano Villa Fastiggi	Pesaro	Riabilitazione Extra-ospedaliera	5.365.200,65
			Rimborsi forfetari	145.557,44
3	Kos Care S.r.l. – Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano	Pesaro	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	302.868,00
4	Don Gnocchi	Fano	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	555.908,00
			TOTALE GENERALE	8.313.038,15

6. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2022 è stata registrata in contabilità generale sui conti economici del Bilancio d'esercizio Asur/AV1 anno 2022 come di seguito specificato:
- € 7.116.820,75 sul conto economico 0505100109 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78;
 - € 1.196.217,40 sul conto economico n. 0505080111 Acquisti prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa;
7. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli accordi in oggetto:
- al Direttore della U.O.C. Gestione Amministrativa Pers. Conv. e Strutture Accreditate;
 - ai Direttori dei Distretti di Pesaro, di Fano e di Urbino;



8. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di cui all'art. 28, della L.R. 19/2022.

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO
LIQUIDATORE
(Dott. Giovanni Stroppa)**

IL Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate)**

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 421/1992";
- Decreto Legislativo n. 229 del 19/06/1999;
- L.R. n. 13 del 20.06.2003 s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale";
- D.G.R.M. n. 709 del 09/06/2014 "Aggiornamento tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche";
- D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 "Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015";
- D.G.R.M. n. 1165 del 21/12/2015 "Accordo con le strutture private di riabilitazione della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015 (D.G.R. n. 1064/2014). Integrazione con riferimento ai progetti di contrasto della mobilità passiva per l'anno 2015";
- L. R. n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- D.G.R.M. n. 1438 del 23/11/2016 "Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";
- DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- D.G.R.M. n. 1114 del 29/09/2017 "DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione Aris per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il



“Progetto Riabilitativo Età Evolutiva” con riferimento all’attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione”.

- D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019 ad oggetto:” Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”;
- D.G.R. Marche n. 359 del 17.3.2020 “accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19 integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020”
- D.G.R. Marche n. 387 del 27.3.2020 “Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID-19 Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020”;
- D.G.R. Marche n. 704 del 15.06.2020 “Accordo con Aris Marche, relativamente alle strutture denominate “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro e “Residenza Valdaso” di Campofilone, integrativo della D.G.R. n. 387 del 27.03.2020 e della D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019”;
- D.G.R. Marche n. 1269 del 05.08.2020 “Incremento dell’offerta convenzionale nell’ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D)”;
- D.G.R. Marche n. 1467 del 18.11.2020 “Emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, l’Asur Marche, l’ARIS Marche, integrativo della DGRM n. 1668 del 30.12.2019”;
- DGRM n. 1194 del 3/08/2020 Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: “Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020;”
- D.G.R.M. n. 1596 del 22/01/2021 – Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, Residenza anni Azzurri Valdaso di Campofilone, Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno;
- L.R. n. 19/2022 Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- DGRM n. 1411 del 30/09/2023 L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022;
- D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024 – Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023;
- D.G.R.M. N. 1450 DEL 30/09/2024 L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023.

Motivazione:

L’art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che *“Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui all’art. 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.*

L’art. 8 bis del Decreto Legislativo n.229/1999, stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati



definiti appositi accordi contrattuali, e, al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies.

L'art. 20 della Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 sancisce quanto segue: *“La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”*.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ha definito ed aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini.

A tal fine, la Giunta regionale, con D.G.R.M. n. 56 del 31/01/2022 ha recepito l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente *“Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”* (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021).

La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra indicate, ha adottato gli atti di programmazione sanitaria e i limiti massimi annuali di spesa per la contrattazione, a livello locale, dei piani delle prestazioni tra le Aziende sanitarie e le strutture private accreditate.

Con Delibera n. 1668 del 30/12/2019, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato l'accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture private accreditate regionali di riabilitazione aderenti all'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021.

Con D.G.R.M. n. 1596 del 22/01/2021 la Regione Marche ha Definito i tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere *“Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, Residenza anni Azzurri Valdaso di Campofilone, Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno;*

In applicazione delle sopraccitate delibere, con determina n. 169 del 7/03/2022 il Direttore Generale Asur ha approvato per l'anno 2021 lo schema di accordo contrattuale temporaneo con la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere e con determina n. 482 del 7/07/2022 sono stati approvati gli accordi contrattuali per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le strutture private accreditate dell'ex Area Vasta 1 già convenzionate per l'erogazione di prestazioni riabilitative extra-ospedaliere ed ambulatoriali.

Per quanto riguarda gli anni 2022 e 2023, la Giunta Regionale delle Marche, con Delibera D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024 ha approvato lo schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021;

Di seguito si richiamano i punti fondamentali dell'accordo approvato con la citata Delibera n. 4 del 5/01/2024:

- **Risorse economiche per residenti per l'annualità 2022**

“Per l'anno 2022, alle singole strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture, afferenti ad ogni singola struttura, per l'erogazione di prestazioni per residenti nell'annualità 2022 previste dalla DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021



(eccetto quelle della tipologia R2.2 e R2D della struttura RSA “Residenza Anni Azzurri - Residenza Valdaso”), iscritte nel bilancio d’esercizio 2022 dall’AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, al netto delle note di credito emesse dalla medesima AST e iscritte anch’esse nel bilancio d’esercizio 2022 dell’azienda”;

- **Compensazioni per l’anno 2022**

“Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate per l’anno 2022, si rimanda a quanto disciplinato al capitolo 5 della DGR n. 1668/2019. Non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall’AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR e dalle AST di riferimento, relativamente alle prestazioni erogate nell’annualità 2022 dalle strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa”;

- **Sistema tariffario**

“Per quanto riguarda l’attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l’attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

Per quanto riguarda i rimborsi forfettari di cui alla DGR n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, si rimanda il loro eventuale impiego ai singoli accordi contrattuali determinati in sede AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, per l’anno 2022, e dalle singole AST, per l’anno 2023.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l’art. 17 del “modello di convenzione” di cui alla DGR. n. 1729/2010”;

- **Progetto riabilitativo per la fascia di età 0-18 anni**

“Il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, ha determinato una importante risposta assistenziale, contribuendo alla riduzione delle liste di attesa per tale setting. Alla luce di tale esperienza si ritiene pertanto opportuno confermare, per gli anni 2022 e 2023, le risorse già previste alla tabella n.2 della DGR n. 1668/2019 relative all’anno 2021, sulla base della ripartizione tra erogatori dettagliata dalla deliberazione in parola, per il mantenimento dei trattamenti in atto.

Le risorse inerenti all’età evolutiva (0-18 anni) sono indicate in maniera distinta poiché destinate esclusivamente all’età evolutiva e non soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie”.

Coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione Marche, con DGR n. 4 del 5/01/2024, verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’instaurazione del rapporto medesimo, si è provveduto alla redazione degli accordi contrattuali per l’anno 2022 con le strutture private accreditate per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere ed ambulatoriali insistenti sul territorio della ex AV1, riconoscendo alle singole strutture i seguenti budget complessivi di spesa da ritenersi insuperabili:

All. n.	Struttura Privata Accreditata	Distretto - Sede	Tipologia di prestazioni	Budget di spesa Anno 2022 €
1	Kos Care S.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano)	Urbino Macerata Feltria	Riabilitazione Extra-ospedaliera	1.535.690,82
			Rimborsi forfettari	70.371,84
			Riabilitazione Ambulatoriale	337.441,40
2	Kos Care S.r.l. – Santo Stefano Villa Fastiggi	Pesaro	Riabilitazione Extra-ospedaliera	5.365.200,65
			Rimborsi forfettari	145.557,44



3	Kos Care S.r.l. – Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano	Pesaro	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell’età evolutiva	302.868,00
4	Don Gnocchi	Fano	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell’età evolutiva	555.908,00
			TOTALE GENERALE	8.313.038,15

I budget di spesa attribuiti ad ogni singola struttura sono pari agli importi economici complessivi delle fatture per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, iscritte nel Bilancio d’esercizio 2022 dall’AST di Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell’Asur, al netto delle note di credito emesse.

Si attesta l’avvenuta verifica circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione all’Albo on line (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati come specificati nel campo “allegati”).

Esito dell’istruttoria

Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto e per l’effetto recepire le statuizioni della DGRM n. 4/01/2024 ad oggetto: “*Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023*”;
3. Di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali tra l’AST Ancona, Gestione Liquidatoria Asur Marche e le Strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 con sede sul territorio dell’ex Asur-AV1, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera ed ambulatoriale, per l’anno 2022, redatti secondo gli schemi allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale (Allegati dal n. 1 al n. 4);
4. Di delegare il Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate, Dott.ssa Anna Maria Lisi, alla sottoscrizione degli allegati accordi contrattuali di cui sopra;



5. Di definire per l'anno 2022, per ciascuna struttura, ai sensi della D.G.R.M. n. 4 del 5/01/2024, i budget complessivi insuperabili per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, pari agli importi economici complessivi delle fatture iscritte nel Bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell'Asur, al netto delle note di credito emesse, come di seguito indicato:

All. n.	Struttura Privata Accreditata	Distretto - Sede	Tipologia di prestazioni	Budget di spesa Anno 2022 €
1	Kos Care S.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano)	Urbino Macerata Feltria	Riabilitazione Extra-ospedaliera	1.535.690,82
			Rimborsi forfetari	70.371,84
			Riabilitazione Ambulatoriale	337.441,40
2	Kos Care S.r.l. – Santo Stefano Villa Fastiggi	Pesaro	Riabilitazione Extra-ospedaliera	5.365.200,65
			Rimborsi forfetari	145.557,44
3	Kos Care S.r.l. – Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano	Pesaro	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	302.868,00
4	Don Gnocchi	Fano	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	555.908,00
			TOTALE GENERALE	8.313.038,15

6. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2022 è stata registrata in contabilità generale sui conti economici del Bilancio d'esercizio Asur/AV1 anno 2022 come di seguito specificato:
- € 7.116.820,75 sul conto economico 0505100109 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78;
 - € 1.196.217,40 sul conto economico n. 0505080111 Acquisti prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa;
7. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli accordi in oggetto:
- al Direttore della U.O.C. Gestione Amministrativa Pers. Conv. e Strutture Accreditate;



- ai Direttori dei Distretti di Pesaro, di Fano e di Urbino;
- 8. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
- 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di cui all'art. 28, della L.R. 19/2022.

Il Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa Personale
Convenzionato e Strutture Accreditate
Dott.ssa Anna Maria Lisi

ALLEGATI

n. 4 Accordi contrattuali con le seguenti strutture:

All. n. 1 – Kos Care s.r.l. – Istituto di Riabilitazione S. Stefano Macerata Feltria - Accordo anno 2022;

All. n. 2 – Kos Care s.r.l. – Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro – Accordo anno 2022;

All. n. 3 – Kos Care s.r.l. – Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano Pesaro – Accordo anno 2022;

All. n. 4 – Fondazione Don C. Gnocchi Onlus, Centro E. Bignamini di Fano – Accordo anno 2022



ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA KOS CARE S.R.L. “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO” DI MACERATA FELTRIA DEL PIANO DIPRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRA-OSPEDALIERE ED AMBULATORIALI (CAR) - ANNO 2022

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA, con sede in Ancona Viale C. Colombo n. 106, in funzione di Gestione Liquidatoria ai sensi della L. R. n. 19/2022, art. 42, comma 9, d’ora in poi denominata, Gestione Liquidatoria, rappresentata a tutti gli effetti, ai fini della sottoscrizione del presente accordo dalla Dott.ssa Anna Maria Lisi Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate – AST di Pesaro Urbino, giusta delega conferita dal Direttore Generale AST di Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore con Determina n. _____ del ____

E

KOS CARE S.R.L. (ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO S.r.l.), con sede legale in via Durini 9, Milano e sede operativa a **MACERATA FELTRIA** – CF e PI 01148190547 di seguito denominata “Struttura”, nella persona della Dr.ssa Laura Benedetto, consigliere delegato, in rappresentanza della Società

Per la stipula del seguente piano di prestazioni riabilitative ex art. 26 da valere per l’anno 2022

PREMESSO

- A) che la Kos Care s.r.l., presente sul territorio della ex Asur-Area Vasta n. 1, con una struttura sanitaria denominata “Istituto di Riabilitazione S. Stefano” ubicata in Macerata Feltria via Penserini n. 9 - c/o Ospedale Civile “C. Belli”, ha ottenuto l’accreditamento istituzionale senza prescrizioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime: residenziale con una dotazione di n. 40 posti letto e ambulatoriale (CAR), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. “Accreditamenti” n. 272/ACR del 29/09/2017;
- B) che con DGR n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: “*L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*”, la Giunta regionale ha prorogato *al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l’adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all’esercizio delle strutture stabilendo che “per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini”*;
- C) che con determina DG Asur n. 482 del 7 luglio 2022 sono stati approvati gli accordi tra l’ex AV1 e Kos Care s.r.l. per la struttura “Istituto di Riabilitazione S. Stefano” di Macerata Feltria e per la struttura CAR Pesaro per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per gli anni 2019-2020-2021
- D) che con D.G.R.M. n. 4 del 5 gennaio 2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private

accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

- E) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici). L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

L'AST di Ancona funzione Gestione Liquidatoria procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

L'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha effetto per il periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022.

L'AST di Ancona nella funzione di Gestione Liquidatoria dell'Asur ex AV1 si è avvalsa della struttura della Kos Care con sede operativa di Macerata Feltria, per l'erogazione di prestazioni di:

- assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie:
 - Riabilitazione intensiva (RD1),
 - Unità di Risveglio URI-UGCA (RD1);
 - Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR (RD1);
- assistenza riabilitativa di tipo non residenziale nelle tipologie:
 - Ambulatoriale individuale
 - Ambulatoriale di gruppo
 - Extramurale
 - Domiciliare

in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'ex Area Vasta n. 1, nonché di pazienti residenti in ambito di altre ex Aree Vaste della Regione Marche, le cui

prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura può erogare le medesime prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le AA.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

L'AST di Ancona nella funzione di Gestione Liquidatoria dell'Asur ex AV1, nel periodo dal 7 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022 si è avvalsa, inoltre, della struttura della Kos Care con sede operativa di Macerata Feltria, per l'erogazione di prestazioni di: Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera (media intensità riabilitativa post-acuta, tariffa RD1.1 DGR 1668/2019, euro 271,39) per pazienti Covid, secondo le modalità previste dalla DGRM n. 1467/2020.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate sono state erogate nel 2022 nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ciò premesso, l'accesso ai Moduli di degenza è previsto:

- per trasferimento diretto da un reparto ospedaliero di una struttura pubblica o privata convenzionata, relativamente alle tipologie e RD1.4/PRF4, con contestuale comunicazione all'UVI di residenza;
- tramite UVI del Distretto di residenza, per trasferimento da struttura pubblica o privata convenzionata, oppure dal domicilio del paziente, relativamente alla tipologia RD1.1/PRF1.

Gli utenti potranno accedere alla struttura per le prestazioni riabilitative ambulatoriali/domiciliari con il sistema della libera scelta di cui al D. L 502/92 dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera scelta o del medico specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura accreditata che curerà l'accesso degli utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni;

- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'ex Area Vasta 1 impartirà per una loro corretta applicazione.

ART. 5

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

ART. 6

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Per l'anno 2022 l'AST di Ancona, in funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'articolo che segue.

ART. 7

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST di Ancona Gestione Liquidatoria riconosce alla Struttura per l'anno 2022, sulla base dell'Accordo con le Associazioni ARIS per gli anni 2022-2023 approvato con DGRM n. 4 del 05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture, per l'erogazione di prestazioni per residenti nell'annualità 2022 previste dalla DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021, iscritte nel bilancio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda, come di seguito specificato:

Area Clinico-assistenziale	Budget anno 2022 in €
Extra-Ospedaliera (Riabilitazione intensiva, URI-UGCA, Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR)	1.535.690,82
Ambulatoriale	337.441,40

(individuale, di gruppo, extramurale, domiciliare)	
totale	1.873.132,22

per un importo onnicomprensivo ed insuperabile annuo pari a € 1.873.132,22.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale della ex Area Vasta 1 nonché di pazienti residenti nell'ambito delle ex Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del servizio sanitario regionale, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGRM n. 1668/2019, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

Con riferimento ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, l'AST di Ancona Gestione Liquidatoria riconosce alla Struttura per l'anno 2022 un importo pari agli importi economici complessivi delle fatture, per rimborsi forfettari, iscritte nel bilancio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda, ovvero **€ 70.371,84**. Gli importi dei rimborsi forfettari per prestazioni extra-ospedaliere intensive corrispondono a quelli rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 pari a € 15,68 a gg di degenza.

I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati. Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

La struttura erogatrice di prestazioni è comunque tenuta a produrre annualmente un resoconto sulle spese sostenute per tali servizi, restando inteso che l'accordo potrà essere rinegoziato in caso di sostanziale modifica dei volumi di spesa sostenuta. La corresponsione dei rimborsi forfettari avverrà con la medesima cadenza dei pagamenti delle rette di degenza, sulla base di una fatturazione separata nella quale sia possibile risalire all'ASL di residenza dell'utente. Per i pazienti residenti extra regione Marche le fatture di rimborso saranno inoltrate direttamente all'asl di residenza e seguiranno il medesimo iter della fatturazione della degenza.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR n. 1729/2010.

ART. 8

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

Le parti danno atto che l'attività riabilitativa territoriale, deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La Struttura dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto del presente accordo nel

rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

L'ex Asur - Area Vasta n. 1, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa, nonché l'appropriatezza delle cure erogate, potrà effettuare presso la Struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo.

ART. 9

Contabilizzazione

La Struttura ha presentato all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria ex Asur AV1 contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'ex Area Vasta di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 10

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle

grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate” nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni residenziali (File R) ed ambulatoriali (file C) tramite trasmissione telematica all’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l’osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell’AST di Ancona, nella sua funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, del corretto invio all’ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia, sia per quanto riguarda l’attività ambulatoriale (File C), che residenziale (File R). Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l’AST di Ancona, nella sua funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l’inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso. L’inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti “grave” e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 11

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1.

In caso di cessazione unilaterale dell’attività da parte della struttura, la stessa ha l’obbligo di darne preventiva comunicazione all’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno oggetto di contestazione da parte dell’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell’accredimento.

La Struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;

- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, ovvero per l'anno 2023, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona, ovvero le AST competenti, dovranno accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR:
o per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
o per l'anno 2022, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaurivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

ART. 13

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Ancona G.L. è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2022 al 31/12/2022, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Ancona G.L., ex Asur-Area Vasta 1 secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

KOS CARE S.R.L

Dr.ssa Laura Benedetto

Il Delegato del Direttore Generale AST di
Ancona anche in funzione di Commissario
Liquidatore

Dott.ssa Anna Maria Lisi

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA GESTIONE
LIQUIDATORIA, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA**

e

**LA SOCIETÀ: Kos Care S.r.l. – RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST di Ancona G.L., in persona del Commissario Liquidatore in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dall' Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di avere svolto nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 e di svolgere a tutt'oggi la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di

trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agir  in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attivit  di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformit  alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILIT  E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalit  connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformit  a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilit  e integrit  dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonch  a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovr  provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona G.L. e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltrech  sulle operazioni da compiere affinche il trattamento avvenga in conformit  di legge, per gli scopi e le finalit  previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona G. L. ex Asur Marche;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonch  delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilit  e gravit  per i diritti e le libert  degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attivit  di supporto, manutenzione o

aggiornamento;

- b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
 - Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona G.L., le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona G.L.. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona G.L., dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
 - Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona G.L., trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
 - Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona G.L., nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
 - Consentire all'AST di Ancona G.L., periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona G.L. in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona G.L.;
- Fornire all'AST di Ancona G.L., su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona G.L. autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili

del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona G.L., né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona G.L. prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;
-

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022 ed a tutt'oggi in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA KOS CARE S.R.L. “S. STEFANO-VILLA FASTIGGI” DI PESARO DEL PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRA-OSPEDALIERE - ANNO 2022

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA, con sede in Ancona Viale C. Colombo n. 106, in funzione di Gestione Liquidatoria ai sensi della L. R. n. 19/2022, art. 42, comma 9, d’ora in poi denominata, Gestione Liquidatoria, rappresentata a tutti gli effetti, ai fini della sottoscrizione del presente accordo dalla Dott.ssa Anna Maria Lisi Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate – AST di Pesaro Urbino, giusta delega conferita dal Direttore Generale AST di Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore con Determina n. _____ del ____

E

SANTO STEFANO – VILLA FASTIGGI DI PESARO, della **KOS CARE S.R.L.** con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547 di seguito denominata “Struttura”), nella persona della dr.ssa Laura Benedetto, consigliere delegato, in rappresentanza della Società,

Per la stipula del seguente piano di prestazioni riabilitative ex art. 26 da valere per l’anno 2022

PREMESSO

- A) che la Kos Care s.r.l. presente sul territorio della ex Asur-Area Vasta n. 1, con una struttura sanitaria denominata “Santo Stefano – Villa Fastiggi” ubicata in Piazza Tarquinio Provini n. 2 – Comune di Pesaro (PU) ha ottenuto l’accreditamento istituzione, con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 40 del 04/03/2020, nonché l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n. 30 posti letto (Codice tipologia PRF4/RD1.4 - COD. ORPS 604810);
- B) che la stessa struttura sanitaria Santo Stefano – Villa Fastiggi, con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 76 del 18/07/2020 ha ottenuto l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una dotazione di n. 50 posti letto (Codice tipologia PRF1/RD1.1 - COD. ORPS 604855);
- C) che con DGR n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: *L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*”, la Giunta regionale ha prorogato *al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l’adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all’esercizio delle strutture stabilendo che “per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini”*;

- D) che con Determina del DG Asur n. 169 del 7/03/2022, in attuazione della D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021 è stato approvato lo schema di accordo temporaneo tra l'ex AV1 e la Struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro del Gruppo Kos Care S.r.l. per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere – Anno 2021;
- E) che con D.G.R.M. n. 4 del 5 gennaio 2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- F) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale per conto del SSN;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

L'AST di Ancona funzione Gestione Liquidatoria procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

L'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

L'AST di Ancona nella funzione di Gestione Liquidatoria dell'Asur ex AV1 si è avvalsa della struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, per l'erogazione di prestazioni di:

- assistenza riabilitativa di tipo residenziale extra-ospedaliera nelle tipologie:
 - Riabilitazione intensiva (RD1.1),
 - Unità di Risveglio URI-UGCA (RD1.4);
 - Unità SUAP Stati Vegetativi e UGIR (RD1.4);

in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'ex Area Vasta n. 1, nonché di pazienti residenti in ambito di altre ex Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva.

La Struttura con la sottoscrizione del presente accordo garantisce che le prestazioni sopra indicate sono state erogate nel 2022 nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa, distribuendole nel corso dell'anno solare secondo necessità, garantendo il soddisfacimento dei bisogni all'utenza.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, nonché nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, e ed infine nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa tra le quali da ultimo la D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ciò premesso, l'accesso ai Moduli di degenza è previsto:

- per trasferimento diretto da un reparto ospedaliero di una struttura pubblica o privata convenzionata, relativamente alle tipologie e RD1.4/PRF4, con contestuale comunicazione all'UVI di residenza;
- tramite UVI del Distretto di residenza, per trasferimento da struttura pubblica o privata convenzionata, oppure dal domicilio del paziente, relativamente alla tipologia RD1.1/PRF1.

ART. 5

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche e dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

ART. 6

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST di Ancona Gestione Liquidatoria riconosce alla Struttura per l'anno 2022, sulla base dell'Accordo con le Associazioni ARIS per gli anni 2022-2023 approvato con DGRM n. 4 del 05/01/2024, un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture, per l'erogazione di prestazioni extra-ospedaliere per residenti nell'annualità 2022 previste dalla DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021, iscritte nel bilancio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda, come di seguito specificato:

Area Clinico-assistenziale	Budget anno 2022 in €
Extra-Ospedaliera (Riabilitazione intensiva,	5.365.200,65

URI-UGCA, Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR)	
totale	5.365.200,65

per un importo onnicomprensivo ed insuperabile annuo pari a € 5.365.200,65. Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale della ex Area Vasta 1 nonché di pazienti residenti nell'ambito delle ex Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del servizio sanitario regionale, vengono liquidate in regime di mobilità sanitaria attiva. Per quanto riguarda l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera secondo la tipologia di cui all'art. 3 vengono riconosciute le tariffe già definite nella DGRM n. 1668/2019. Con riferimento ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, l'AST di Ancona Gestione Liquidatoria riconosce alla Struttura per l'anno 2022 un importo pari agli importi economici complessivi delle fatture, per rimborsi forfettari, iscritte nel bilancio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda, ovvero **€ 145.557,44**. Gli importi dei rimborsi forfettari per prestazioni extra-ospedaliere intensive corrispondono a quelli rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 pari a € 15,68 a gg di degenza.

I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati. Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

La struttura erogatrice di prestazioni è comunque tenuta a produrre annualmente un resoconto sulle spese sostenute per tali servizi, restando inteso che l'accordo potrà essere rinegoziato in caso di sostanziale modifica dei volumi di spesa sostenuta. La corresponsione dei rimborsi forfettari avverrà con la medesima cadenza dei pagamenti delle rette di degenza, sulla base di una fatturazione separata nella quale sia possibile risalire all'ASL di residenza dell'utente. Per i pazienti residenti extra regione Marche le fatture di rimborso saranno inoltrate direttamente all'Asl di residenza e seguiranno il medesimo iter della fatturazione della degenza.

Le parti concordano sulla necessità di compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR n. 1729/2010.

ART. 7

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

Le parti danno atto che l'attività riabilitativa territoriale, deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La Struttura dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n.

124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022.

L'Ast Ancona in funzione di gestione liquidatoria, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa, nonché l'appropriatezza delle cure erogate, potrà effettuare presso la Struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo.

ART.8

Contabilizzazione

La Struttura ha presentato all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria ex Asur AV1 contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinte per tipologia, con l'indicazione dell'ex Area Vasta di appartenenza dell'utente del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 9

Flussi informativi

La Struttura aderente ad ARIS Marche è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, dovrà adempiere agli obblighi contenuti nel DM 22 aprile 2014 *“Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”* nonché ai debiti informativi relativi

alle prestazioni residenziali (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, nella sua funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi in conformità delle vigenti disposizioni in materia. Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti flussi entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, nella sua funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso. L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

ART. 10

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 11

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno oggetto di contestazione da parte dell'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, ovvero per l'anno 2023, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura

del valore del contenzioso che l'AST di Ancona, ovvero le AST competenti, dovranno accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;

- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR:

o per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;

o per l'anno 2022, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;

- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaurivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

ART. 12

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Ancona G.L. è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2022 al 31/12/2022, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Ancona G.L., secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

KOS CARE S.R.L

Dott.ssa Laura Benedetto

Il Delegato del Direttore Generale AST di
Ancona anche in funzione di Commissario
Liquidatore

Dott.ssa Anna Maria Lisi

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA GESTIONE
LIQUIDATORIA, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA**

E

**LA SOCIETÀ: Kos Care S.r.l. – RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

L'AST di Ancona G.L., in persona del Commissario Liquidatore in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dal Santo Stefano-Villa Fastiggi della Kos Care (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di avere svolto nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 e di svolgere a tutt'oggi la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori

rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona G.L. e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona G. L. ex Asur Marche;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

- b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
 - Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona G.L., le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona G.L.. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona G.L., dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
 - Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona G.L., trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
 - Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona G.L., nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
 - Consentire all'AST di Ancona G.L., periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona G.L. in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona G.L.;
- Fornire all'AST di Ancona G.L., su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona G.L. autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-

responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona G.L., né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona G.L. prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022 ed a tutt'oggi in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

**ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
KOS CARE S.R.L. - SEDE OPERATIVA CENTRO AMBULATORIALE DI
RIABILITAZIONE SANTO STEFANO PESARO DEL PIANO DI PRESTAZIONI
RIABILITATIVE AMBULATORIALI, DOMICILIARI, EXTRAMURALI E DI
GRUPPO - ANNO 2022**

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA, con sede in Ancona Viale C. Colombo n. 106, in funzione di Gestione Liquidatoria ai sensi della L. R. n. 19/2022, art. 42, comma 9, d’ora in poi denominata, Gestione Liquidatoria, rappresentata a tutti gli effetti, ai fini della sottoscrizione del presente accordo dalla Dott.ssa Anna Maria Lisi Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate – AST di Pesaro Urbino, giusta delega conferita dal Direttore Generale AST di Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore con Determina n. _____ del ____

E

KOS CARE S.R.L. – CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO, con sede legale in via Durini 9, Milano e sede operativa a Pesaro di seguito denominata “Centro di riabilitazione”, nella persona della dr.ssa Laura Benedetto, consigliere delegato, in rappresentanza della Società,

per la stipula del seguente piano di prestazioni riabilitative ex art. 26 da valere per l’anno 2022

PREMESSO

- A) che la Kos Care s.r.l. presente sul territorio della ex Asur-Area Vasta n. 1, con una struttura denominata “Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano” ubicata in Pesaro via P. Togliatti n. 11, ha ottenuto l’accreditamento istituzionale accreditato con decreto n. 210/ACR del 14/05/2015 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione e specialistiche in regime ambulatoriale con assegnazione di classe n. 5, (codice NSIS 101313), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. “Accreditamenti” n. 282/ACR del 02/10/2019;
- B) che con DGR n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: *L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*” la Giunta regionale ha prorogato *al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l’adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all’esercizio delle strutture stabilendo che “per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini”*;
- C) che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico – riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
- D) che con determina DG Asur n. 482 del 7 luglio 2022 è stato approvato l’accordo tra l’ex AV1 e Kos Care s.r.l. – Centro Riabilitazione per l’età evolutiva di Pesaro per l’erogazione di prestazioni riabilitative per gli anni 2019-2020-2021;
- E) che con D.G.R.M. n. 4 del 5 gennaio 2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

F) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

L'AST di Ancona funzione Gestione Liquidatoria procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

L'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

La Kos Care s.r.l., attraverso la propria struttura Centro ambulatoriale di riabilitazione di Pesaro, si impegna ad erogare prestazioni di riabilitazione per l'età evolutiva in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'ex Area Vasta 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre ex Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dalla ex Area Vasta 1 in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno autorizzate e riconosciute alla struttura dalla ASL di residenza del paziente alle stesse tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

ART 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07/05/98 e del 02/03/2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lgs 502/92.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'ex Area Vasta 1, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà l'accesso degli utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni;
- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'ex Area Vasta 1 impartirà per una loro corretta applicazione.

Art. 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2022, il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate in:

- 1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
- 2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
- 3) Disturbi del linguaggio;
- 4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
- 5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
- 6) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
- 7) Disturbo dell'attenzione con iperattività;
- 8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
- 9) Disturbi emozionali e affettivi;
- 10) Disturbi somatoformi.

ART. 6

Standard di qualità e di personale

La struttura privata dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standards di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimenti vigenti.

ART. 7

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Per l'anno 2022 l'AST di Ancona, in funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

ART. 8

Azione di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta, come previsto dalla D.G.R.M. n. 4 del 05/01/2024, riconosce alla struttura per l'anno 2022 un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore di residenti della Regione Marche pari all'importo economico complessivo delle fatture per l'erogazione di prestazioni per residenti nell'annualità 2022 previste dalla DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021, iscritte nel bilancio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel Bilancio d'esercizio 2022, pari a € **302.868,00**.

Le prestazioni erogate sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

Il tetto di spesa sopra assegnati è definito sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa;
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga.

L'AST Ancona con funzioni di gestione liquidatoria ASUR-Area Vasta 1 potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 10

Contabilizzazione

Il Centro ha presentato all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria ex Asur Area Vasta n.1 contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione è tenuto ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 11

Flussi informativi

Il debito informativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Ast Ancona Gestione liquidatoria il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano" è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,

➤ il “Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Santo Stefano” raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E’ altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART. 12

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1.

In caso di cessazione unilaterale dell’attività da parte della struttura, la stessa ha l’obbligo di darne preventiva comunicazione all’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 13

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno oggetto di contestazione da parte dell’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l’AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell’accreditamento.

La Struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l’anno 2022, ovvero per l’anno 2023, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l’AST di Ancona, ovvero le AST competenti, dovranno accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell’atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l’annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell’anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell’ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR:
 - o per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
 - o per l’anno 2022, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;

- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente.

ART. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Ancona G.L. è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2022 al 31/12/2022, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Ast Ancona G.L., ex Asur-Area Vasta 1 secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

KOS CARE S.R.L

Dr.ssa Laura Benedetto

Il Delegato del Direttore Generale AST di

Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore

Dott.ssa Anna Maria Lisi

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA GESTIONE LIQUIDATORIA, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA

e

LA SOCIETÀ: Kos Care S.r.l. – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

Tel./FAX:

e-mail/PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona G.L., in persona del Commissario Liquidatore in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni sanitarie residenziali ed ambulatoriali, effettuata dal Centro Ambulatoriale di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di avere svolto nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 e di svolgere a tutt'oggi la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare,

che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona G.L. e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona G. L. ex Asur Marche;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona G.L., le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT

adottate dall'AST di Ancona G.L.. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona G.L., dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona G.L., trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona G.L., nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona G.L., periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona G.L. in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona G.L.;
- Fornire all'AST di Ancona G.L., su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona G.L. autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona G.L., né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona G.L. prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022 ed a tutt'oggi in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

ACCORDO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA ACCREDITATA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI DI FANO DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE - ANNO 2022

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA, con sede in Ancona Viale C. Colombo n. 106, in funzione di Gestione Liquidatoria ai sensi della L. R. n. 19/2022, art. 42, comma 9, d’ora in poi denominata, Gestione Liquidatoria, rappresentata a tutti gli effetti, ai fini della sottoscrizione del presente accordo dalla Dott.ssa Anna Maria Lisi Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate – AST di Pesaro Urbino, giusta delega conferita dal Direttore Generale AST di Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore con Determina n. _____ del

E

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI con sede legale in via Carlo Girola, 30 - Milano e sede operativa a Fano di seguito denominata “Struttura”, in persona del Direttore di Area Centro Dott. Fabio Carlotti, nato a Pontremoli (MS) il 04/02/1969, delegato dal Direttore Generale con atto prot. n. 219/2020/SG/RR del 01/02/2020 e domiciliato per la sua carica in Falconara (AN) via Matteotti n. 56,

per la stipula del seguente piano delle prestazioni da valere per l’anno 2022

PREMESSO

- A) che la Fondazione Don Gnocchi Onlus è presente sul territorio della ex Area Vasta n. 1 con la struttura “Centro E. Bignamini “ ubicata in Fano, via del Ponte n. 68, istituzionalmente accreditato con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 288 del 19.12.2003 per prestazioni di recupero e di rieducazione funzionale e di riabilitazione in regime ambulatoriale ex art 26 legge n. 833/76, regolarmente rinnovato e da ultimo con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n. 366 del 18/12/2018, Codice struttura 110109;
- B) che con DGR n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto: *L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della D.G.R.M. 1411/2023*”, la Giunta regionale ha prorogato *al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l’adeguamento, il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all’esercizio delle strutture stabilendo che “per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini”*;
- C) che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico – riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
- D) che con determina DG Asur n. 482 del 7 luglio 2022 è stato approvato l’accordo tra l’ex AV1 e Fondazione Don Carlo Gnocchi “Centro E. Bignamini” di Fano per l’erogazione di prestazioni riabilitative per gli anni 2019-2020-2021;
- E) che con D.G.R.M. n. 4 del 5 gennaio 2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. nn. 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023, allegato alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

F) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Soggetti erogatori e requisiti

L'AST di Ancona in funzione di Gestione Liquidatoria Asur Marche non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

L'AST di Ancona funzione Gestione Liquidatoria procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

L'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, in sede di stipula della convenzione, provvederà ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 83 e SS. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), laddove applicabile.

ART. 3

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha effetto per il periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022.

La Fondazione Don Carlo Gnocchi, attraverso la propria struttura Centro E. Bignamini di Fano, si impegna ad erogare prestazioni di riabilitazione per l'età evolutiva in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'ex Area Vasta 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre ex Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dalla ex Area Vasta 1 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il Centro Bignamini erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno autorizzate e riconosciute al Centro Bignamini dalla ASL di residenza del paziente alle stesse tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 3, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07/05/98 e del 02/03/2011, nelle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con Delibera regionale n. 56 del 31 gennaio 2022, nonché nelle Delibere

regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo nella D.G.R.M. n. 4/2024, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Gli utenti potranno accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione alle prestazioni avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'ex Area Vasta 1, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro Bignamini che curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il Centro Bignamini osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'ex Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione.

Art. 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2022, il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel Progetto sono state individuate in:

- 1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
- 2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
- 3) Disturbi del linguaggio;
- 4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
- 5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
- 6) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
- 7) Disturbo dell'attenzione con iperattività;
- 8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
- 9) Disturbi emozionali e affettivi;
- 10) Disturbi somatoformi.

ART. 6

Standard di qualità e di personale

La struttura privata dichiara di aver erogato le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimenti vigenti.

ART. 7**Teleriabilitazione**

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29/04/2022 e della deliberazione DGR n. 702 del 06/06/2022 le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Per l'anno 2022 l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, può consentire tale attività, previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all'articolo che segue.

ART. 8**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Ast Ancona G.L., ex Asur-Area Vasta 1, come previsto dalla D.G.R.M. n. 4 del 05/01/2024, riconosce alla struttura per l'anno 2022 un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari all'importo economico complessivo delle fatture, per l'erogazione delle prestazioni per residenti nell'annualità 2022 previste dalla DGR 1668/2019 e DGR 1596/202, iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel Bilancio d'esercizio 2022, pari a € **555.908,00**.

Le prestazioni erogate sono da retribuirsi, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19, le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione.

Il tetto di spesa sopra assegnati è definito sulla base della DGR n. 4 del 05.01.2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 9**Documentazione e Controlli sull'appropriatezza**

La struttura istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa;
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga.

L'ex Area Vasta 1 potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 10**Contabilizzazione**

Il Centro Bignamini ha presentato all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria ex Asur AV1 contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura elettronica ai sensi della L.24 dicembre 2007 n.244 all'art.1, commi da 209 a 214 smi e D.M. 3 aprile 2013 n.55;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telegrafica;
- d) dalle copie di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5) sempre se il Centro Bignamini avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento, decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Centro Bignamini entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 11

Flussi informativi

Il debito formativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Ast Ancona Gestione liquidatoria il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il Centro Bignamini è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- il Centro Bignamini raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

ART. 12

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della

struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1, con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 13

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno oggetto di contestazione da parte dell'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST di Ancona Gestione Liquidatoria, ex Asur Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

La Struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, ovvero per l'anno 2023, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona, ovvero le AST competenti, dovranno accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR:
o per gli anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
o per l'anno 2022, entro 10 giorni dalla stipula dei contratti in attuazione del presente accordo-quadro;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente alle materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture;
- ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria nei confronti del personale dipendente

ART. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l’AST di Ancona G.L. è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2022 al 31/12/2022, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell’Ast Ancona G.L., ex Asur-Area Vasta 1 secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

Fondazione DON CARLO GNOCCHI ONLUS

Il Delegato

Dott. Fabio Carlotti

Il Delegato del Direttore Generale AST di
Ancona anche in funzione di Commissario Liquidatore
Dott.ssa Anna Maria Lisi

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ANCONA GESTIONE LIQUIDATORIA,
QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA
STRUTTURA PRIVATA**

E

LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI DI FANO

– RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: via del Ponte n. 68, Fano (Pu)

L'AST di Ancona G.L., in persona del Commissario Liquidatore in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni, effettuata dal Centro E. Bignamini di Fano (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di avere svolto nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 e di svolgere a tutt'oggi la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del

trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di essersi attenuto e di attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono:

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona G.L. e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona G. L. ex Asur Marche;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona G.L., le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona G.L. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona G.L., dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il

Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona G.L., trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona G.L., nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona G.L., periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona G.L., ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona G.L. in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona G.L.;
- Fornire all'AST di Ancona G.L., su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona G.L. autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona G.L., né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle

istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona G.L. prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto che le disposizioni di cui alla presente nomina si applicano per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022 ed a tutt'oggi in relazione al trattamento di tutti i dati relativi alle prestazioni erogate nella suddetta annualità.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]